**ALLEGATO 11)**

**SCHEMA DI ACCORDO TRA I PARTNER DELLA PROPOSTA PROGETTUALE AL BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI, FINALIZZATE ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER ATTIVITA’ COERENTI CON DELLO SPOKE 1 “HUMAN, SOCIAL, AND LEGAL ASPECTS” DELL’INIZIATIVA “SECURITY RIGHTS IN CYBER SPACE – SERICS” PROJECT: DIGITAL SOVEREIGNTY (DISE), A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (DI SEGUITO PNRR), IN ATTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO 1.3 – CREAZIONE DI “PARTENARIATI ESTESI ALLE UNIVERSITÀ, AI CENTRI DI RICERCA, ALLE AZIENDE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA DI BASE” NELL’ AMBITO DELLA MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA” – COMPONENTE 2 “DALLA RICERCA ALL’ IMPRESA”, (PE 0000014), DI CUI ALL’ART. 5, DELL’AVVISO PUBBLICO NR. 341.2022 –** **CUP: B53C22003950001**

**CODICE BANDO IIT SERICS SPOKE 1 N.2**

**TRA**

Il *Soggetto Beneficiario* (C.F. [completare]) rappresentato da [completare] in qualità di legale rappresentante del [completare] con sede legale in [completare] Via [completare] [completare], n. [completare] CAP [completare]

**E**

Il *Soggetto Beneficiario* (C.F. [completare]) rappresentato da [completare] in qualità di legale rappresentante del [completare] con sede legale in [completare] Via [completare] [completare], n. [completare] CAP [completare]

(replicare per ogni partecipante alla proposta progettuale)

di seguito congiuntamente definite le “Parti” e, singolarmente, la “Parte”

**PREMESSO CHE**

* il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
* il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
* il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
* il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, reca “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;
* il Decreto-Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, reca: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
* il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, reca «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
* la legge 16 gennaio 2003, n. 3, reca “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
* il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, assegna le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
* ai sensi del Decreto di cui al punto precedente, il Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito MUR) è assegnatario di risorse per l’attuazione degli interventi del PNRR nell’ambito della Missione 4 Componente 2 “Dalla Ricerca all’impresa” (di seguito “M4C2”), per complessivi euro 11,44 miliardi;
* l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 stabilisce che con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo- contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
* l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dispone che, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
* l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do No Significant Harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

**CONSIDERATO**

* i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
* gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR
* che l’investimento 1.3 – CREAZIONE DI “PARTENARIATI ESTESI ALLE UNIVERSITÀ, AI CENTRI DI RICERCA, ALLE AZIENDE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA DI BASE” NELL’ AMBITO DELLA MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA” – COMPONENTE 2 “DALLA RICERCA ALL’ IMPRESA”, (PE 0000014), DI CUI ALL’ART. 5, DELL’AVVISO PUBBLICO NR. 341.2022
* che il MUR, con Decreto Ministeriale n. 1141 del 7 ottobre 2021 ha approvato le Linee Guida per le iniziative di sistema della M4C2, condivise con la Cabina di Regia del PNRR;
* che il Decreto Direttoriale 15 marzo 2022, n. 341 è stato emanato l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (di seguito “Avviso”);
* che con il Decreto Mur nr. 1556 del 11.10.2022, con il quale è stato ammesso al finanziamento nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, il Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo “SEcurity and RIghts in the CyberSpace (SERICS)” - tematica 7. Cybersecurity, new technologies and protection of rights, codice identificativo PE00000014, M4C2 Investimento 1.3, contrassegnata dal codice identificativo PE0000014, per la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo “Serics - Security and Rights in Cyber Space” e gli allegati di cui si compone e tra essi: Allegato A – Programma di Ricerca e Innovazione; Allegato B – Piano dei Costi e delle Agevolazioni; Allegato C – Cronoprogramma di attuazione e Piano dei pagamenti; Allegato D – Disciplinare di concessione delle agevolazioni, contengono i termini, le condizioni, le forme, le misure, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione del Programma;
* che con Decreto del MUR del 1556 DEL 11/10/2022 è stato approvato il Programma di Ricerca [SERICS] e la sua realizzazione;
* che il Decreto Direttoriale del MUR del 1556 DEL 11/10/2022 ha destinato alla realizzazione del Programma di Ricerca [SERICS] l’importo di euro 3.224.450,00;
* che lo *Spoke* 1 in attuazione delle previsioni dell’Avviso e in qualità di *Soggetto Esecutore* si è impegnato a partecipare alla realizzazione del Programma di Ricerca SERICS ricevendo agevolazioni e rendicontando all’Hub le spese proprie, dei soggetti affiliati e dei soggetti esterni a cui vengono concessi finanziamenti a cascata per le attività di ricerca di competenza;
* che ai sensi dell’Avviso emanato con Decreto Direttoriale 341/2022, lo *Spoke* nel rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, ha emanato un bando pubblico per la selezione di proposte progettuali, finalizzate alla concessione di finanziamenti per attività coerenti con SERICS, a valere sul PNRR M4C2 - Linea di Investimento 1.3 CREAZIONE DI “PARTENARIATI ESTESI ALLE UNIVERSITÀ, AI CENTRI DI RICERCA, ALLE AZIENDE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA DI BASE, finanziato dall’Unione europea – NexGenerationEU;
* che il *Responsabile del Procedimento* Dott.ssa Irene Sannicandro, dopo le operazioni di verifica, ha provveduto all’ ammissione a finanziamento, con graduatoria pubblica sul sito [www.urp.cnr.it](http://www.urp.cnr.it) sezione concorsi, del progetto Digital Sovereignty (DiSe) contrassegnato dal codice identificativo IIT SERICS SPOKE1 N. 2 con i relativi allegati:
* Descrizione Progetto (Allegato 1)
* Relazione Illustrativa Piano Economico-Finanziario (Allegato 2)
* Piano Economico-Finanziario (Allegato 3)
* [completare]
* Che le Parti intendono regolamentare, con la sottoscrizione del presente Accordo di concessione, i reciproci rapporti relativi alla concessione di finanziamento per le già menzionate attività di ricerca;
* Che in data \_ è stato stipulato l’Accordo di Concessione del finanziamento con lo Spoke Prot. Del\_
* Che il suddetto Accordo ha individuato come soggetto Capofila della Partnership \_\_\_\_\_\_ incaricato e autorizzato di rappresentare la partnership e intrattenere comunicazioni con lo *Spoke* durante tutte le fasi del procedimento di presentazione e valutazione e per l’intera durata delle attività progettuali.
* Che le Parti intendono regolamentare, con la sottoscrizione del presente Accordo di concessione, i reciproci rapporti relativi alla concessione di finanziamento per le già menzionate attività di ricerca;

**Visto e considerato e premesso quanto sopra richiamato, si conviene e si stipula il seguente**

**ACCORDO**

**Art. 1 Premesse**

1. Le premesse e gli allegati formano parte essenziale e integrante del presente accordo*.*

**Art. 2 Oggetto dell’accordo**

1. Il presente accordo stabilisce l’ambito di collaborazione tra le Parti per lo svolgimento delle attività inerenti la Proposta progettuale finanziata mediante l’Accordo di Concessione prot.\_citato nei “Considerato che”, secondo il programma di attività specificato negli Allegati 2, 3, e 4 che viene individuato come ambito di interesse comune per le Parti.

2. Con il presente Accordo le parti individuano le attività di coordinamento e gli impegni occorrenti al pieno raggiungimento degli obiettivi del Progetto e stabiliscono i rispettivi oneri sulla base dell’accordo di concessione (di cui all’allegato 9 al Bando).

3. Le attività saranno svolte in collaborazione e garantendo un raccordo costante tra le Parti che metteranno a disposizione il personale, i mezzi ed i dati utili e necessari al suo svolgimento.

**Art. 3 - Impegni delle parti**

1.Le Parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti nel presente accordo per i ruoli che ricoprono, indicati nel progetto, e a svolgere le attività singolarmente o congiuntamente a loro attribuite nel progetto e nelle eventuali rimodulazioni approvate dal MUR.

2.Ciascuna Parte è responsabile dell’attuazione delle azioni ad essa attribuite nelle milestone a cui partecipa, del conseguimento dei target e della produzione dei giustificativi relativi ai costi sostenuti nel rispetto delle regole di rendicontazione previste, al fine di consentire allo Spoke di effettuare la rendicontazione delle spese.

3. Le Parti si impegnano, inoltre, a notificare tempestivamente qualsiasi informazione significativa, fatto, problema o ritardo che possa influire sul progetto.

4. Le parti si impegnano in particolare al rispetto delle previsioni di cui all’art.5 (Obblighi del Soggetto Beneficiario) e dell’art. 7 (Procedura di rendicontazione delle attività e della spesa) dell’Accordo di Concessione richiamato all’art. 2.

**Art. 4 Durata dell’accordo**

1. Il presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2025 e sarà comunque prorogato fino alle scadenze progettuali concesse dal MUR

**Art. 5 Utilizzo dei risultati delle attività svolte**

1. Le Parti si impegnano ad utilizzare dati, elaborati e materiali documentari relativi alle attività svolte in maniera congiunta e concordata preventivamente.

2. Le attività di ricerca realizzate nell’ambito del presente accordo confluiranno in report e note di proprietà comune di entrambe le parti che li potranno sfruttare secondo modalità da definire di volta in volta e di comune accordo, in particolare allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico.

3. Le Parti ed il personale coinvolto sono tenuti al rispetto degli obblighi di non concorrenza e riservatezza.

**Art. 6 Responsabilità**

1. Salvo i casi di dolo o colpa grave, le parti sono rispettivamente sollevate da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale durante la permanenza presso i rispettivi locali.

**Art. 7 Imposte e tasse**

1. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Tariffa, Parte seconda annessa al DPR 131/1986 a cura e spese della parte richiedente.

2. Il presente atto è esente da tasse e imposte in base al comma 354 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) e succ. modifiche.

**Articolo 8 - Registrazione e diffusione dei risultati delle attività scientifiche e di eventuali brevetti industriali**

1. La titolarità dei diritti derivanti dalla registrazione e dalla conseguente diffusione dei risultati delle attività scientifiche e di eventuali brevetti industriali, connessi alle iniziative oggetto del presente accordo, sarà disciplinata con specifici accordi conclusi dalle Parti, nel rispetto di quanto previsto in materia dalle norme vigenti per la titolarità dei brevetti.

2. I risultati delle attività oggetto della collaborazione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte facendo esplicito richiamo al presente accordo, previo assenso scritto tramite PEC dell’altra che dovrà pervenire entro 30 giorni solari dalla richiesta, anch’essa effettuata tramite PEC. Passati i 30 giorni, in mancanza di alcuna risposta, la richiesta si considererà automaticamente accettata.

**Articolo 9 - Coperture assicurative e sicurezza**

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge per il proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, sollevando l’altra Parte da ogni relativa responsabilità. Il personale di entrambe le Parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile della struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sull’ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.

2. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante è tenuto, prima dell’accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sedi di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

3. Gli obblighi previsti dall’art. 26 del d. lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

**Art. 10 – Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101 del 2018 attuativo del regolamento Europeo in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo e circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali strettamente necessari all’esecuzione del Progetto. In particolare, riconoscono che i dati personali contenuti nel presente Accordo saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi

**Articolo 11 – Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano – laddove richiesto e nel rispetto della legislazione vigente – alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l’esecuzione del presente accordo, impegnandosi – sin dalla data di sottoscrizione – a non divulgare notizie riservate, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici frutto delle attività comuni, senza il reciproco e preventivo accordo scritto.

2. Le Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l’uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

3. Le Parti concordano sin d’ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al rimborso spese previsto dall’Accordo.

**Art. 12 Controversie**

Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente accordo le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Pisa.

**Art. 13 – Modifiche ed integrazioni**

1. Le condizioni del presente Accordo potranno essere modificate o integrate soltanto con accordo scritto tra le parti a fronte di esigenze che possano sopravvenire per il raggiungimento ottimale degli obiettivi dello stesso.
2. Pertanto, qualunque eventuale tolleranza anche reiterata di inadempimento o ritardato adempimento dei diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacito consenso all'abrogazione dei patti corrispondenti.

**Art. 14. Firma digitale**

Ai sensi del c. 1 dell’art. 15 della Legge 241/90 co. 2 *bis* il presente accordo deve essere firmato digitalmente.

**Allegati:**

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.

Firme